

PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA
DELL'ACCESSO DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 23 MAGGIO 2000, N.164/00, NEL CASO DI
REALIZZAZIONE DI NUOVI TERMINALI DI GAS NATURALE
LIQUEFATTO E DI LORO POTENZIAMENTO

Relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 2, *comma 12, lettera d) ed e)*, della
legge 14 novembre 1995, n. 481

15 maggio 2002

INDICE

1	INTRODUZIONE.....	3
2	CONTESTO NORMATIVO.....	3
3	L'APPROVVIGIONAMENTO NAZIONALE E I MODI DEL SUO MIGLIORAMENTO	5
4	IL PROCESSO DI CONSULTAZIONE	6
5	AMBITO DI APPLICAZIONE E ACCESSO PRIORITARIO	7
6	DECADENZA DALL'ACCESSO PRIORITARIO	10
7	CODICI DI RIGASSIFICAZIONE	10

1 INTRODUZIONE

Con il presente provvedimento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisce la disciplina relativa al diritto di accesso prioritario ai terminali di rigassificazione di Gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl), ai clienti che sostengono il costo delle opere necessarie, diritto che è riconosciuto dall'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) in generale all'utente del sistema del gas che sostenga il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità.

Saranno definiti con successivo provvedimento dell'Autorità i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, massima imparzialità e neutralità dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che detengono terminali di Gnl, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n.164/00.

2 CONTESTO NORMATIVO

2.1 La proposta di delibera ha ad oggetto una deroga al regime generale di accesso alle infrastrutture della rete di trasporto come delineato dall'articolo 24. Tale deroga viene riferita ad un caso particolare in cui un utente realizza un'opera necessaria a consentire l'accesso (nuovo terminale di rigassificazione o potenziamento di terminale esistente). È di tutta evidenza che un'opera siffatta sarebbe servente alle esigenze del costruttore come di quelle dei terzi interessati all'accesso alla rete;

2.2 Detta deroga non può essere affermata dall'Autorità nell'esercizio del potere, attribuitole dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, di definire i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto.

Quanto osservato al precedente alinea, si desume incontrovertibilmente dall'esame dell'articolo 24, comma 2, nel quale sono tassativamente previsti i casi in cui l'Autorità può statuire e disciplinare deroghe: tra questi casi non è previsto quello di un utente che realizzi un nuovo terminale di gas liquefatto o potenzi terminali preesistenti. In base all'articolo 24 la nuova capacità realizzata in tal modo deve essere assoggettata al principio della libertà di accesso dei terzi interessati: chi la realizza non può rifiutare l'accesso riservandosi quote di capacità.

2.3 Peraltro, l'articolo 25 del decreto legislativo n. 164/00 declina una deroga generale ai principi posti dall'articolo 24: qualora la capacità sia scarsa e l'utente realizzi a proprie spese le strutture necessarie ad ovviare a siffatta carenza l'accesso non può essere negato. Tale regola si risolve, in termini positivi, nel senso che a detto utente viene riconosciuto un *diritto di accesso prioritario* attraverso le strutture dallo stesso apprestate.

È chiaro che la formula della norma sembra primariamente costruita sul caso di un utente che appresti le strutture necessarie ad allacciare il proprio punto di consegna alla rete. Ma è altrettanto chiaro che, posto il principio, la norma non può non ricomprendere il caso, limite, di un soggetto che, a fronte della scarsa capacità di rigassificazione

appretti un nuovo terminale o potenzi quelli esistenti, in caso contrario determinandosi una indebita disparità di trattamento. È pertanto evidente che non è l'Autorità (che non ne ha il potere) a riconoscere la deroga e quindi il diritto di accesso prioritario alla nuova capacità di rigassificazione, sibbene lo stesso decreto legislativo in forza dell'articolo 25, comma 1; qualunque sia la valutazione in ordine al fondamento di tale lettura, è comunque incontrovertibile il fatto che, stante la disciplina vigente, detta lettura è l'unica che possa fondare la deroga disciplinata nel provvedimento;

2.4 Posta la premessa *sub* 2.3, l'Autorità non interviene ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 164/00, con un provvedimento costitutivo del diritto. L'intervento è, invece, radicato sulle funzioni intestate all'Autorità ai sensi dell'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, ciò in considerazione di alcune peculiarità della fattispecie *de qua*. Tali peculiarità possono essere così sintetizzate:

- in primo luogo, l'identità tra titolare del diritto di accesso prioritario e allestitore/titolare/gestore comporta l'impossibilità che si verifichi il presupposto dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 (il titolare del diritto dovrebbe opporre a se stesso il rifiuto dell'accesso...);
- in secondo luogo, e di conseguenza, l'Autorità dovrà invece valutare il rifiuto di accesso che sarà opposto ai terzi interessati dal titolare del diritto di accesso prioritario ai terminali di rigassificazione; è su questo versante che l'Autorità dovrà esercitare le proprie attribuzioni specifiche, come previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 164/00, e generali, come delineate dalla legge n. 481/95.

2.5 In conclusione: preso atto dell'esistenza della deroga disposta dal decreto legislativo n. 164/00, l'Autorità dovrà inquadrarne l'impatto sull'applicazione dei principi generali posti dall'articolo 24. Tale intervento potrà essere operato:

- *a posteriori* valutando le segnalazioni degli operatori cui l'accesso sia rifiutato e utilizzando la leva prescrittiva-sanzionatoria (ordine di cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti), ovvero
- *a priori* delimitando la portata applicativa delle disposizioni dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 164/00 nell'esercizio della funzione di regolazione prevista dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;

Dalle due prospettive di intervento sopra indicate, quella più opportuna in rapporto alla fattispecie concreta è la seconda. Se si vuole garantire ai soggetti che intendono realizzare opere di interesse generale un quadro di regole certo, nell'ambito del quale valutare i costi e i benefici di un investimento di particolare portata, allora è bene chiarire preventivamente entro quali limiti l'ordinamento vigente riconosce un diritto di accesso prioritario alla nuova capacità. Un siffatto intervento preventivo è quanto mai necessario stante la generalità della previsione dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 164/00: per garantire certezza e trasparenza ai soggetti che realizzano le opere ed agli utenti del sistema di trasporto è necessario che i principi generali ricavabili dall'articolo 25 siano concretamente tradotti e applicati alla fattispecie *de qua*.

2.6 Giova infine compiere alcune riflessioni di natura sistematica al fine di evidenziare alcuni principi cui è ricondotto il riconoscimento del diritto di cui

all'articolo 25 del decreto legislativo n. 164/00, e che costituiscono limiti "logici" dello stesso diritto.

- In primo luogo, la considerazione che il diritto sorga in capo a chi sostiene le spese necessarie alla realizzazione dell'opera, perlomeno nei casi in cui l'opera non sia tecnicamente dedicabile al solo utilizzo dell'allestitore ma possa consentire l'accesso di terzi al sistema, non può non comportare che la compressione del principio generale (diritto di accesso a parità di condizioni e senza discriminazioni) possa essere affermata solo nella misura in cui sia funzionale al recupero degli oneri sostenuti.
- In secondo luogo, altrettanto evidente appare il fatto che il riconoscimento è affermato sul presupposto che l'opera rimuova un concreto impedimento all'accesso, e quindi sia realizzata a fronte di una altrettanto concreta e sostanziale esigenza di accesso: se un soggetto realizza l'opera e, di fatto, utilizza solo una parte della capacità riservata in applicazione dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 164/00, viene meno il presupposto sostanziale del riconoscimento e, perlomeno parzialmente, si riespande l'applicazione dei richiamati principi generali.

3 L'APPROVVIGIONAMENTO NAZIONALE E I MODI DEL SUO MIGLIORAMENTO

3.1 All'approvvigionamento nazionale di gas si fa attualmente fronte in maniera prevalente per mezzo di gasdotti di importazione.

3.2 Un'alternativa ai gasdotti di importazione è costituita dai terminali di rigassificazione, ai quali fare accedere gas naturale liquefatto (Gnl). Il solo terminale di rigassificazione oggi esistente in Italia è quello di Panigaglia, della società Gnl Italia Spa (che è controllata da Snam Rete Gas Spa).

3.3 Tale situazione incide negativamente sull'approvvigionamento di gas in Italia per quanto riguarda sia il costo, sia la sicurezza, nella misura in cui questi aspetti dipendono dalla diversificazione delle fonti e dalla concorrenza fra gli operatori. Si ritiene pertanto necessario favorire la realizzazione di opere che contribuiscano alla diversificazione geografica e tipologica delle fonti di approvvigionamento e favoriscano l'accesso al mercato nazionale di nuovi operatori.

3.4 A tale fine assumono importanza la realizzazione di nuovi terminali di Gnl e il potenziamento o l'ammodernamento di terminali esistenti. Pare opportuno osservare che la decisione di tale realizzazione è presa da soggetti privati che se ne assumono il rischio economico, anche in relazione alla competitività del Gnl rispetto all'approvvigionamento di gas naturale via gasdotto (per lo più, secondo la tradizionale ripartizione fra rischio di volume, assunto dall'importatore, e rischio di prezzo, assunto dal produttore, e con riferimento ad accordi di lungo periodo). Peraltro la percezione da alcuni avvertita, di un divario strutturale di costo a sfavore del Gnl, rispetto al gas trasportato con gasdotto, trova minore riscontro negli anni recenti, per i progressi di efficienza nella costruzione degli impianti di liquefazione (come nel caso di Atlantic LNG a Trinidad) e di rigassificazione. Senza affrontare il complesso argomento del raffronto dei prezzi internazionali e delle condizioni di fornitura del gas naturale, si

osserva a titolo di esempio che *European Gas Markets* del 15 aprile 2002 dà il medesimo prezzo (3,04 USD/MMBTU) per il Gnl algerino sbarcato a Montoir e per il gas del mare del Nord consegnato a Blaregnies. Del resto si può riscontrare un significativo divario nel costo di trasporto anche fra i diversi gasdotti, che si riflette sul costo del gas alla frontiera italiana: divario che dipende principalmente dalla specificità tecnica di alcune infrastrutture (per esempio, l'attraversamento sottomarino del Canale di Sicilia) e dall'imposizione di *royalties* per il transito in altre infrastrutture. Il costo "CIF Italia" del Gnl di nuova importazione potrà quindi risultare competitivo, almeno rispetto al gas da alcune delle fonti collegate via gasdotto, specialmente se si considera che i terminali di Gnl consentono di cogliere opportunità commerciali maggiormente convenienti, ancorché di breve periodo, per Gnl di varia provenienza. Ma è dalla diversificazione delle fonti che ci si può attendere il contributo più concreto al contenimento nel medio periodo del costo del gas nel mercato interno, attraverso la riduzione del rischio di formazione di cartelli dei produttori, e l'aumento della concorrenza nell'offerta.

3.5 Questi interventi, pur in presenza dei sopra citati recuperi di efficienza, richiedono ingenti investimenti e garanzie per la copertura dei costi, anche a motivo dei tempi necessari per la formazione di un mercato europeo interno del gas naturale concorrenziale. Per l'incremento degli investimenti in nuove attività di rigassificazione occorre assicurare condizioni di economicità e di redditività e perciò l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della loro gestione. Risulta in altri termini opportuno prevedere una garanzia pluriennale del flusso dei ricavi risultanti dalla gestione delle nuove capacità di rigassificazione che vengono allestite.

4 IL PROCESSO DI CONSULTAZIONE

4.1 Sugli argomenti esposti nei precedenti paragrafi l'Autorità emanato il 17 gennaio 2002 un "documento per la consultazione per il conferimento di nuova capacità di rigassificazione di terminali di GNL". Tale documento proponeva il riconoscimento di una priorità di accesso al promotore del nuovo terminale di Gnl, per quote decrescenti nel tempo, per una durata di 15-18 anni, e fino al raggiungimento di una determinata capacità di rigassificazione. Il documento poneva tre ordini di quesiti:

a) quale capacità nazionale di rigassificazione, quali limiti temporali, o quali altre condizioni, che tengano in particolare conto dei progressi compiuti nel processo di liberalizzazione dei mercati del gas nazionale ed europeo e degli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, giustificano il mantenimento di una quota di nuova capacità di rigassificazione per la quale si riconosca priorità di accesso ai suoi promotori;

b) per quale quota massima della nuova capacità di rigassificazione dei terminali di Gnl si ritiene opportuno riconoscere priorità di accesso e quali meccanismi per il conferimento si ritiene opportuno proporre nei confronti del soggetto che finanzia, anche tramite società controllate o collegate, e realizza i terminali al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione del terminale, e con quali scadenze temporali;

c) quali procedure si ritiene opportuno applicare (asta, partecipazione diretta al progetto, o altro) nel caso in cui un soggetto titolare di una quota di nuova capacità di rigassificazione con priorità di accesso intende cederne, in tutto o in parte, la titolarità e i relativi privilegi.

4.2 Hanno dato risposta scritta i seguenti soggetti: Aiget, BG Italia Spa, BNP Paribas, BP Italia Spa, El Paso Merchant Energy Group, Dynegy UK Limited, Edison Gas Spa, Enel Spa, Energia, Eni Divisione Gas & Power, ExxonMobil Gas Marketing Company, Intesa Bci Spa, Mirant Italia, Plurigas Spa, Ras Laffan Liquefied Natural Gas, San Paolo Imi Spa, Snam Rete Gas Spa.

4.3 Sono pervenute infine osservazioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale è stato trasmesso il documento di consultazione, come anche al Ministero delle attività produttive e alla Commissione europea. L'installazione di nuovi terminali di Gnl rappresenta per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato un'importante opportunità per attenuare i vincoli all'ingresso nel mercato dal lato dell'offerta, in un contesto caratterizzato da prospettive di aumento dei consumi di gas (collegato principalmente all'incremento della domanda delle centrali di generazione elettrica), ma segnato dall'assenza di infrastrutture fisiche alternative a quelle possedute da Snam Rete Gas SpA (controllata dall'impresa in posizione dominante nel mercato finale della vendita del gas naturale in Italia). L'Autorità garante della concorrenza e del mercato condivide perciò la preoccupazione formulata nel documento di consultazione, secondo cui, in deroga al regime di accesso regolato previsto dal decreto legislativo n.164/00, al fine di incentivare gli opportuni e urgenti investimenti, una quota prevalente della nuova capacità di rigassificazione realizzata dai nuovi terminali di Gnl sia riservata al proprietario dell'infrastruttura e solo una quota residua, in analogia con la capacità esistente, sia sottoposta all'obbligo dell'accesso ai terzi a condizioni regolamentate. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ritiene che un parziale accesso a queste infrastrutture sia giustificato dalla necessità di garantire, entro certi limiti, che imprese non verticalmente integrate nella fase di rigassificazione possano anch'esse accedere all'utilizzo della nuova capacità di ingresso nel mercato, contribuendo in tal modo ad accrescere il gioco concorrenziale. Nel lungo periodo, tuttavia, la permanenza di una riserva sulla quota prevalente della capacità di rigassificazione potrebbe porre problemi di natura concorrenziale, nella misura in cui possa agevolare il consolidamento di posizioni di mercato stabili e, dunque, la stessa ripartizione di mercato fra le imprese. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato auspica che tali misure regolamentari siano ispirate ad una attenta contemperazione tra l'obiettivo di promozione della concorrenza nel mercato del gas naturale e le legittime esigenze di tutela dell'investimento da parte delle imprese che realizzano i nuovi terminali di Gnl.

4.4 Il problema di come conciliare la necessità di incoraggiare la realizzazione di nuove infrastrutture con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a terzi agli impianti è individuato anche dalla Commissione europea, nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento del 21 dicembre 2001 "European Energy Infrastructure", specificamente nella parte riguardante l'azione 13.

5 AMBITO DI APPLICAZIONE E ACCESSO PRIORITARIO

5.1 Le disposizioni del provvedimento disciplinano l'accesso prioritario alla nuova capacità di rigassificazione, per i suoi promotori, entro limiti di quantità e di durata che lo circoscrivono a quanto si stima necessario al conseguimento di una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento e di una maggiore concorrenza nel mercato interno

del gas naturale. Esse fissano inoltre alcune condizioni per il godimento e il mantenimento dell'accesso prioritario, tali da assicurare anche condizioni di economicità e di redditività degli investimenti e della gestione delle nuove infrastrutture.

5.2 Si ritiene opportuno limitare l'accesso prioritario ad una nuova capacità complessiva di rigassificazione di 21,5 miliardi di metri cubi all'anno che è tale da assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al Documento di programmazione economica e finanziaria 2002-2006, tenuto conto delle strutture di approvvigionamento esistenti e di quelle già programmate, nonché delle previsioni di consumo nel medio-lungo termine, come risulta dai prospetti riportati qui di seguito. La scadenza del 2010 è ritenuta sufficiente a consentire la realizzazione della nuova capacità considerata e mantiene secondo le previsioni disponibili un contesto di domanda in crescita, che favorisce l'ingresso di nuovi operatori e può favorire, per le sue caratteristiche dinamiche, la formazione di un mercato interno maggiormente concorrenziale.

Immissioni previste nel 2010 da strutture esistenti e dal loro potenziamento già programmato (miliardi di metri cubi all'anno), secondo contratti di approvvigionamento in vigore

Da importazioni via gasdotto	79,0
Da importazione di Gnl (Panigaglia)	3,5
Da produzione nazionale	8,0
Totale	90,5

Prelievi previsti al 2010 (miliardi di metri cubi all'anno)

Stime Snam Rete Gas	93
Stima Enel	96
Stima Unione Petrolifera 2002	88
Stima EIA/DOE 2002	88
Stima IEA 2001	85

Prelievi previsti al 2020 (miliardi di metri cubi all'anno)

Stime EIA/DOE 2002	107
Stime IEA 2001	109

5.3 Come si può osservare dalle tabelle precedenti, con la realizzazione entro l'orizzonte 2010 di nuova capacità per 21,5 miliardi di metri cubi, il sistema nazionale del gas disporrebbe di una capacità annua complessiva di approvvigionamento di 112 miliardi di metri cubi, superiore di circa 3-5 miliardi di metri cubi alla domanda attualmente prevista per quell'anno, di 107-109 miliardi di metri cubi (secondo un'ipotesi di sviluppo medio del sistema economico).

5.4 La quota massima di nuova capacità ad accesso prioritario è fissata all'80% e rientra nell'intervallo contemplato nel documento di consultazione. Tenendo conto delle risposte a tale documento, si è invece abbandonata la proposta della sua riduzione progressiva.

5.5 Per effetto del limite di un terzo dei 25 miliardi di metri cubi all'anno di capacità complessiva di rigassificazione, specificato nel provvedimento, si evita la formazione di un monopolio della nuova capacità di rigassificazione. Questa dovrà infatti essere promossa almeno da due soggetti societari diversi, visto il vincolo posto al singolo promotore di 8,33 miliardi di metri cubi di capacità di rigassificazione annuale con accesso prioritario (corrispondente a un terminale da 10,4 miliardi di metri cubi di capacità annuale, se si applica la quota massima dell'80% per l'accesso prioritario). Dal computo è naturalmente esclusa la capacità di rigassificazione già oggi utilizzata presso il terminale di Panigaglia.

5.6 Nell'Unione europea è in corso un dibattito in merito alla necessità di garantire condizioni economiche e finanziarie tali da incentivare lo sviluppo di infrastrutture di approvvigionamento. La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 21 dicembre 2001 "European Energy Infrastructure", nella quale si formula la previsione di un aumento del consumo di gas in Europa del 60% entro l'anno 2020, riconosce la necessità di intraprendere azioni per assicurare l'esistenza di condizioni economiche e finanziarie favorevoli agli investimenti di lungo termine nelle infrastrutture di approvvigionamento del gas, di cui i contratti di approvvigionamento pluriennali (con clausole *take or pay*) rimangono un elemento importante.

5.7 Occorre considerare che i terminali di Gnl formano generalmente parte integrante di un progetto più ampio che comprende le fasi di esplorazione e produzione di gas naturale, la realizzazione di treni di liquefazione del gas naturale nel paese di produzione, l'allestimento di navi metaniere per il trasporto del Gnl e l'allestimento di capacità di rigassificazione presso il terminale di Gnl. Questo è il caso di molti dei nuovi terminali finora proposti in Italia. La realizzazione delle opere necessarie per la realizzazione della catena di Gnl prevede il finanziamento delle risorse da parte di banche tramite strutture di *project financing* che contemplano un'attenta ripartizione dei rischi tra i diversi soggetti che vi partecipano. Ne risulta opportuno prevedere una garanzia pluriennale del flusso dei ricavi risultanti dalla gestione delle nuove capacità di rigassificazione che vengono allestite, che funge da garanzia collaterale del rimborso del debito. Il diritto di priorità di accesso pluriennale al terminale deve essere coerente con gli impegni sottoscritti nel contratto di compravendita tra produttore ed importatore di Gnl (che abbraccia tipicamente un periodo di 20 anni, benché con una tendenza alla riduzione).

5.8 La subadditività della funzione di costo della capacità di rigassificazione dei terminali di Gnl, almeno entro la scala del singolo terminale, consente di tralasciare in questa sede il problema della garanzia del flusso dei ricavi derivanti dalla capacità non soggetta a priorità di accesso, per la quale vigono le disposizioni della deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01). In particolare, un aumento dell'ordine del 20% della capacità di rigassificazione è generalmente ottenibile con accorgimenti tecnici e gestionali di limitata incidenza sui

costi (per esempio, l'aumento della portata di progetto dei vaporizzatori e della frequenza di arrivo delle navi metaniere).

5.9 L'impresa che detiene il terminale di Gnl e il cliente che ha finanziato l'allestimento di capacità e che utilizza tale capacità (il promotore-utilizzatore), devono essere separati societariamente, ai sensi del decreto legislativo n.164/00. Per consentire il calcolo delle tariffe di rigassificazione le imprese che detengono i terminali di Gnl devono fornire evidenza distinta delle componenti patrimoniali ed economiche relative alla nuova capacità soggetta ad accesso prioritario e alla rimanente quota di nuova capacità.

6 DECADENZA DALL'ACCESSO PRIORITARIO

Il mancato utilizzo su base annuale di parte della capacità per la quale esiste un titolare di accesso prioritario del terminale di Gnl, determina la decadenza della titolarità dallo stesso. La parte di capacità non utilizzata è ricondotta definitivamente alle disposizioni dell'Autorità in materia di accesso ai terminali di Gnl, analogamente alla quota di nuova capacità alla quale non si applica l'accesso prioritario.

Attualmente, si applicheranno alle sopra citate quote di capacità, che non costituiscono oggetto di diritto prioritario, le disposizioni urgenti in materia di accesso alla capacità di rigassificazione previste dalla deliberazione n. 120/01.

7 CODICI DI RIGASSIFICAZIONE

L'Autorità, in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n.164/00, provvederà a definire i criteri mediante i quali le imprese che detengono i terminali di Gnl predisporranno il codice di rigassificazione.

Il codice di rigassificazione sarà unico per l'intera capacità di rigassificazione del terminale. A titolo esemplificativo si citano di seguito alcuni aspetti che vi verranno trattati:

- specifiche di qualità del gas naturale liquefatto consegnato al terminale di Gnl e del gas da questo riconsegnato nel punto di entrata della rete nazionale di gasdotti;
- modalità di misurazione delle quantità di Gnl consegnato e del gas riconsegnato;
- modalità di accettazione delle navi metaniere e procedure di arrivo, scarica, ripartenza;
- bilanciamento delle consegne e delle riconsegne;
- programmazione dell'utilizzo, e offerta a terzi delle capacità non programmate.